



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 6 Maggio 2024

CASI OPERATIVI

Interventi di ecobonus e sismabonus: fruibilità per società e acquirenti
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Quando è possibile presentare il 730 congiunto
di Laura Mazzola

BILANCIO

La differenza tra opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
di Stefano Rossetti

LA LENTE SULLA RIFORMA

Debutto al 30.4.2024 per il nuovo accertamento con adesione
di Angelo Ginex

PENALE TRIBUTARIO

I crediti di ricerca e sviluppo e la nuova causa di non punibilità
di Luigi Ferrajoli



CASI OPERATIVI

Interventi di ecobonus e sismabonus: fruibilità per società e acquirenti

di Euroconference Centro Studi Tributari

FiscoPratico La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista scopri di più >

Per un'azienda di costruzione/ristrutturazione si richiede quali *bonus* edilizi e in quali termini si possono concretizzare con la seguente situazione:

- unità di partenza 5: n. 1 A/10 e n. 4 C/2 tutte riscaldate (classe energetica Ape *ante G*);
- intervento previsto demolizione (miglioramento di oltre 2 classi sismiche) con ricostruzione entro sagoma e sedime;
- unità finali totale di 34 immobili: n.12 abitativi e n.22 garage da realizzare al piano interrato (n.2 per unità abitativa);
- realizzazione di impianti centralizzati (centrale termica, impianto raffreddamento e impianto fotovoltaico), involucro e installazione infissi.

Si potrebbero ipotizzare i seguenti bonus:

1. per la società di costruzione/ristrutturazione:

- sisma 85% di 96.000 euro sulle unità di partenza
- ecobonus per centrale termica, infissi (sulla metratura di partenza?) coibentazione involucro (cappotto e tetto). Quali sono i limiti di spesa e/o detrazione?
- è previsto qualche bonus per l'installazione dell'impianto fotovoltaico?

2. per gli acquirenti:

- 50% sul 25% del prezzo di vendita con tetto a 96.000 euro sulle unità abitative di arrivo;
- 50% sul costo di costruzione dei garage con tetto 96.000 euro (per entrambi i garage se pertinenziali).

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)





GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Quando è possibile presentare il 730 congiunto

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Il **modello 730 congiunto** può essere presentato da **due contribuenti coniugi, ovvero componenti dello stesso sesso facenti parte di un'unione civile regolarmente registrata in Comune**, purché almeno uno dei due **possa utilizzare il modello 730 stesso**.

Inoltre, **almeno uno dei due soggetti** deve avere un **sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio** al momento della presentazione del modello.

Tale modello è definito congiunto perché **consente la presentazione**, in contemporanea, di **due modelli 730 distinti**, nei quali sono dichiarati, rispettivamente, i **redditi, le spese e gli oneri** dei due coniugi.

Ne risulta che **i soggetti rimangono distinti dal punto di vista fiscale** e la **tassazione avviene in via separata** tra i due coniugi.

Il modello 730 congiunto **non è consentito**:

- **in caso di convivenza *more uxorio*;**
- **per conto di persone incapaci, compresi i minori;**
- **nel caso di decesso di uno dei soggetti avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.**

Nella dichiarazione congiunta deve essere indicato, come **“dichiarante”**, il **contribuente che possiede il sostituto d'imposta**, al quale viene presentata la dichiarazione, oppure **quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta negli altri casi**.

In caso di dichiarazione in forma congiunta le **schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille** dell'Irpef sono inserite dai coniugi **in due distinte buste** e su ciascuna busta devono essere riportati **i dati del coniuge che esprime la scelta**.

Nell'ipotesi di dichiarazione congiunta, il **contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare**:



- la casella “*Dichiarante*”;
- la casella “*Dichiarazione congiunta*”.

CONTRIBUENTE	DICHIARANTE <input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA <input type="checkbox"/>	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE <input type="checkbox"/>	DATA CARICA EREDE
					GIORNO MESE ANNO

Dal canto suo il coniuge deve unicamente **barrare la casella “Coniuge dichiarante”**.

CONTRIBUENTE	DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	CONIUGE DICHIARANTE <input checked="" type="checkbox"/>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA <input type="checkbox"/>	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE <input type="checkbox"/>	DATA CARICA EREDE
					GIORNO MESE ANNO

Il **principale vantaggio del 730 coniunto** consiste nel fatto che al coniuge, o alla parte dell'unione civile, **sprovvisto di sostituto d'imposta**, viene data l'opportunità di ricorrere al sostituto dell'altro coniuge, al fine di recuperare gli eventuali rimborsi o di **pagare il debito direttamente attraverso la busta paga del dichiarante stesso**.



BILANCIO

La differenza tra opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

di Stefano Rossetti



OneDay Master

Immobili delle imprese: fiscalità indiretta

Scopri di più

L'[articolo 16-bis, Tuir](#), disciplina una **detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche** per le spese sostenute, tra l'altro, per la realizzazione degli interventi di cui alle **lettere b), c), e d)** dell'[articolo 3, D.P.R. 380/2001](#), effettuati sulle **singole unità immobiliari residenziali** di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Si tratta, nello specifico, degli interventi di **manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo**, nonché di **ristrutturazione edilizia**.

Nel caso di interventi effettuati sulle **parti comuni degli edifici residenziali**, inoltre, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per **interventi di manutenzione ordinaria**, di cui alla lett. a), del citato [articolo 3, D.P.R. 380/2001](#).

Nonostante nel corso del tempo, con numerosi documenti di prassi, l'Agenzia delle entrate abbia fornito chiarimenti sull'ambito applicativo delle citate disposizioni fiscali, **non è semplice**, in taluni casi, **distinguere le due tipologie d'interventi** (con le conseguenti **ricadute in termini di detraibilità**).

In linea generale, per interventi di **manutenzione ordinaria** devono intendersi quelli che riguardano **le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici** e quelle necessarie ad **integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici** esistenti.

Tali interventi riguardano le opere di **rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti**, di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con **materiali e finiture analoghi a quelli esistenti** ([circolare n. 58/E/1998](#)).

A mero titolo esemplificativo si cita:

- la **sostituzione integrale o parziale di pavimenti** e le relative opere di finitura e conservazione;
- la **riparazione di impianti per servizi accessori** (impianto idraulico);
- la **sostituzione integrale o parziale di rivestimenti** e tinteggiature di prospetti esterni



- senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
- il **rifacimento intonaci interni e tinteggiatura.**

Gli interventi di **manutenzione straordinaria**, invece, riguardano le **opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici**, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che **non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso**. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel **frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari**.

A seguito delle modifiche apportate dall'[articolo 10, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 76/2020](#), a decorrere dallo scorso 17.7.2020, per interventi di **manutenzione straordinaria** devono intendersi le **opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici**, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che **non alterino la volumetria complessiva degli edifici e "non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico**. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel **frazionamento o accorpamento** delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

La **manutenzione straordinaria** si riferisce, dunque, ad interventi, **anche di carattere innovativo**, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente e **con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso**.

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella **manutenzione straordinaria** i seguenti interventi:

- **sostituzione infissi esterni e serramenti** o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- **realizzazione ed adeguamento di opere accessorie** e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, nonché realizzazione di volumi tecnici quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza e canne fumarie;
- **realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari** senza alterazione dei volumi e delle superfici, compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, **realizzati con opere interne o esterne**.



Alla luce di quanto sopra, dunque, nei casi più complessi occorre effettuare, in via interpretativa, una valutazione seguendo un approccio **caso per caso** tenendo conto delle **specificità e peculiarità di ciascun intervento eseguito**.



LA LENTE SULLA RIFORMA

Debutto al 30.4.2024 per il nuovo accertamento con adesione

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto sulla riforma della riscossione

[Scopri di più](#)

A seguito delle modifiche introdotte dal **D.Lgs. 13/2024**, la procedura di **accertamento con adesione** contempla **importanti novità** per quanto concerne gli **atti emessi dal 30.4.2024**.

In particolare, occorre operare una **distinzione** tra:

- **atti soggetti all'obbligo di contraddittorio**, ai sensi dell'[articolo 6-bis, L. 212/2000](#);
- **atti esclusi da tale obbligo**.

Nel caso di **atti soggetti all'obbligo di contraddittorio**, l'[articolo 1, comma 2-bis, D.Lgs. 218/1997](#), stabilisce che l'amministrazione comunichi al contribuente, ai fini del **contraddittorio preventivo**, uno **schema di atto** recante l'invito:

- alla formulazione di **deduzioni difensive nei 60 giorni successivi**;
- ovvero alla presentazione di un'istanza per la definizione dell'**accertamento con adesione nei 30 giorni successivi**.

Resta inteso che le parti potranno giungere ad una **definizione in adesione anche prima** dell'emissione dell'avviso di **accertamento**.

Nella ipotesi in cui il contribuente, a seguito della comunicazione di uno schema di atto, **non** presenti **istanza di adesione**, una volta ricevuto l'avviso di **accertamento**, potrà sempre presentare **istanza di adesione**, ma dovrà farlo **nel termine di 15 giorni** dalla notifica dell'atto impositivo. In questo caso, inoltre, il termine per presentare ricorso è **sospeso per un periodo di 30 giorni**.

Qualora, invece, a seguito della comunicazione dello **schema di atto**, il contribuente presenti **istanza di adesione** e questa non si concluda positivamente, una volta ricevuto l'avviso di **accertamento**, egli **non** potrà ripresentare **istanza di adesione**.

Nel caso di **atti non soggetti all'obbligo di contraddittorio**, invece, l'avviso di accertamento (o l'atto di recupero) dovrà contenere **l'invito a comparire per definire l'accertamento con**



adesione. In questo caso, l'istanza di adesione potrà essere presentata **entro il termine per il ricorso**, che resterà **sospeso per 90 giorni**.

Sono tali gli atti specificamente individuati con **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.4.2024**.

Esso ha precisato che si considera **automatizzato e sostanzialmente automatizzato** ogni atto emesso dall'Amministrazione riguardante esclusivamente **violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati** nella disponibilità della stessa, ovvero:

- **ruoli e cartelle di pagamento**, gli **atti** di cui agli [articoli 50, comma 2, 77 e 86, D.P.R. 602/1973](#), nonché **ogni altro atto** emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
- **accertamenti parziali** di cui agli [articoli 41-bis, D.P.R. 600/1973 e 54, comma 5, D.P.R. 633/1972](#) e gli **atti di recupero** di cui all'[articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973](#), predisposti esclusivamente sulla base dell'**incrocio di dati**;
- **atti di intimazione autonomi** di cui all'[articolo 29, D.L. 78/2010](#), nonché gli **atti di intimazione** emessi per **decadenza** dalla **rateazione**;
- **atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento** di taluni tributi e irrogazione delle relative sanzioni (**tasse automobilistiche erariali**; addizionale erariale della tassa automobilistica; tasse sulle **concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali** per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione; imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli);
- **accertamenti catastali** per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali;
- **avvisi di liquidazione per decadenza** dalle **agevolazioni fiscali**, ai fini delle **imposte di registro, ipotecarie e catastali**;
- **avvisi di liquidazione** per recupero delle **imposte di registro, ipotecarie e catastali** a seguito di **rettifica**;
- **avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta** sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità, nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
- **avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa**, ovvero **per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti** alle prescritte scadenze.

Si considera di **pronta liquidazione**, invece, ogni atto emesso dall'Amministrazione a seguito di controlli effettuati **sulla base di dati e di elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate** dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa, ovvero:

- **comunicazioni** degli esiti del **controllo automatizzato**, anche relativamente alla



liquidazione dell'imposta dovuta sui **redditi soggetti a tassazione separata**;

- **comunicazioni** degli esiti dei **controlli** di cui agli [articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater, D.P.R. 633/1972](#);
- **avvisi di liquidazione** dell'imposta, nonché di **irrogazione delle sanzioni**, per i casi di **omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni**, dei seguenti tributi: **imposta di registro**, imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sui premi delle assicurazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta di bollo e tributi speciali;
- **inviti al pagamento** del **contributo unificato** e **irrogazione delle sanzioni** per i casi di **omesso, insufficiente o tardivo versamento**.

Infine, si considera di **controllo formale** della dichiarazione ogni atto emesso dall'amministrazione a seguito di riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati. Quindi, sono **esclusi dall'obbligo di contraddittorio** le comunicazioni degli esiti del **controllo formale** di cui all'[articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973](#).



PENALE TRIBUTARIO

I crediti di ricerca e sviluppo e la nuova causa di non punibilità

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario

[Scopri di più](#)

Con atto n. 144 del Governo è stato pubblicato lo ***“Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario”***, in attuazione degli [articoli 1 e 20, L. 111/2023](#).

Le norme in esso contenute apportano alcune **modifiche** al **D.Lgs. 74/2000**, che disciplina i **reati** in materia di **imposte sui redditi** e sul **valore aggiunto**.

Tra le novità, vengono introdotte le definizioni di **“crediti non spettanti”** e di **“crediti inesistenti”**, nonché la previsione che, in caso di **indebita compensazione**, la **punibilità** dell'agente per il predetto reato sia **esclusa** quando, anche per la **natura tecnica delle valutazioni**, sussistono **condizioni di obiettiva incertezza** in ordine agli **specifici elementi** o alle **particolari qualità** che fondano la **spettanza del credito**.

Il delitto di **indebita compensazione** è disciplinato dall'[articolo 10 quater, D.Lgs. 74/2000](#), per cui è punito con la reclusione **da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa le somme dovute**, utilizzando in **compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), **crediti non spettanti**, per un importo annuo **superiore a 50.000 euro**. Viene altresì punito con la reclusione **da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute**, utilizzando in **compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), **crediti inesistenti** per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Si ritiene che la nuova disposizione riguardi anche i **crediti di imposta per gli investimenti in R&S** (ossia **ricerca e sviluppo**), stabiliti dall'[articolo 3, D.L. 145/2013](#).

Tale previsione ha attribuito un **credito di imposta a tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano **investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, nonché alle **imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti** che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4.9.1996.



La norma ha specificato che **sono ammissibili al credito d'imposta** le seguenti **attività di ricerca e sviluppo**:

- a) **lavori sperimentali o teorici** svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di **nuove conoscenze** sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) **ricerca pianificata o indagini critiche** miranti ad acquisire **nuove conoscenze**, da utilizzare per mettere a punto **nuovi prodotti, processi o servizi** o permettere un **miglioramento** dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la **creazione** di componenti di sistemi complessi, necessaria **per la ricerca industriale**;
- c) **acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo** delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, **modificati o migliorati**;
- d) **produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi**, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o **per finalità commerciali**.

La fattispecie punitalizza che **non si considerano attività di ricerca e sviluppo** le **modifiche ordinarie o periodiche** apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi **esistenti** e altre operazioni in corso, **anche** quando tali modifiche rappresentino **miglioramenti**.

Ciò posto, negli ultimi tempi **l'Agenzia delle entrate** ha sempre più spesso **contestato** l'esposizione di tali **crediti**, per asserita **mancanza dei requisiti** stabiliti dalla normativa di riferimento, precedentemente indicati.

Ora, con la citata novella inserita nello **Schema di Decreto Legislativo**, si dovrebbe giungere ad una **soluzione** della questione, o almeno degli aspetti più rilevanti della tematica in esame, con l'espressa **esclusione della punibilità della condotta**, rilevante in sede penale, per il reato di **indebita compensazione di crediti non spettanti** dovuta a **obiettiva incertezza normativa** derivante dalla **natura tecnica delle valutazioni** o da **particolari qualità** che giustificano il credito.